REGOLAMENTO (CEE) N. 1425/77 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2964/76 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1976

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1166/76 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 5 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2964/76, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1976 (3), prevede per le importazioni nei nuovi Stati membri (Regno Unito, Irlanda, Danimarca) prezzi franco frontiera di riferimento diversi da quelli applicabili alle importazioni nella Comunità nella sua composizione originaria ; che questa differenziazione era necessaria per tener conto del fatto che, conformemente all'articolo 59 dell'atto di adesione (4), i nuovi Stati membri applicano fino al 30 giugno 1977 dazi doganali specifici ; che è pertanto opportuno modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 2964/76 delle precisazioni ai fini dell'applicazione, a partire dal 1° luglio 1977, di prezzi franco frontiera di riferimento identici per tutta la Comunità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2964/76 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 1*

I prezzi franco frontiera di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2506/75 sono fissati conformemente all'allegato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 41.
(3) GU n. L 338 del 7. 12. 1976, pag. 21.
(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.